

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC)**

PARTE I - DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC

- Art. 1 - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E APPLICAZIONE DELLA IUC**
- Art. 2 - FUNZIONARIO RESPONSABILE E ACCERTAMENTI**
- Art. 3 - RISCOSSIONE COATTIVA**
- Art. 4 - CONTENZIOSO**

PARTE II - REGOLAMENTO E DISCIPLINA DELLA COMPONENTE IMU

- Art. 5 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- Art. 6 - ALIQUOTE**
- Art. 7 - UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI**
- Art. 8 - RIDUZIONE DI IMPOSTA PER IMMOBILI INAGIBILI O INABITABILI**
- Art. 9 - ESENZIONE di cui alla lett. i) comma 1 art.7 D.lgs n.504/92**

PARTE III - ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI

- Art. 10 - OGGETTO**
- Art. 11 - NATURA DEL TRIBUTO**
- Art. 12 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**
- Art. 13 - BASE IMPONIBILE**
- Art. 14 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**
- Art. 15 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO**
- Art. 16 - SOGGETTO ATTIVO**
- Art. 17 - SOGGETTI PASSIVI**
- Art. 18 - OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE**
- Art. 19 - CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE**
- Art. 20 - ESCLUSIONI**
- Art. 21 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**
- Art. 22 - SCUOLE STATALI**
- Art. 23 - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**
- Art. 24 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**
- Art. 25 - RIDUZIONI PER RICICLO**
- Art. 26 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**
- Art. 27 - RIDUZIONI ESERCIZI COMMERCIALI ED ARTIGIANALI**
- Art. 28 - AGEVOLAZIONI**
- Art. 29 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**
- Art. 30 - PIANO FINANZIARIO**
- Art. 31 - TRIBUTO GIORNALIERO**
- Art. 32 - TRIBUTO PROVINCIALE**
- Art. 33 - VERSAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO**
- Art. 34 - DICHIARAZIONE**
- Art. 35 - ACCERTAMENTO**
- Art. 36 - SANZIONI**
- Art. 37 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

PARTE IV - ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TASI

- Art. 38 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO**
- Art. 39 - SERVIZI INDIVISIBILI**
- Art. 40 - MISURA DEL TRIBUTO DOVUTA DALL'OCCUPANTE**
- Art. 41 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

PARTE V - NORMA DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

- Art.42 - NORMA DI RINVIO**
- Art.43 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI**

PARTE I - DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC

Art. 1 - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E APPLICAZIONE DELLA IUC

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/97, per le parti non in contrasto con le normative nazionali vigenti, è disciplinata l'imposta unica comunale (di seguito IUC), introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (di seguito IMU), di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (di seguito TASI) e nella tassa sui rifiuti (di seguito TARI).

Art. 2 - FUNZIONARIO RESPONSABILE E ACCERTAMENTI

1. La Giunta Municipale designa un Funzionario a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.
6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 3 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ruolo coattivo ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 4 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

PARTE II - REGOLAMENTO E DISCIPLINA DELLA COMPONENTE IMU

Art. 5 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e disciplina l'applicazione nel Comune di Montecatini Terme dell'Imposta Comunale Propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo art. 13 così come successivamente modificato e integrato e dagli art. 8 e 9 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dall'art. 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla Legge n. 124/2013 e dall'art. 1 della Legge 147/2013, così come successivamente modificati e integrati.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Montecatini Terme.

Art. 6 - ALIQUOTE

1. Le aliquote e le detrazioni di imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di legge.
2. Con la suddetta deliberazione il Consiglio Comunale può prevedere aliquote differenziate per unità immobiliari (fabbricati) tenute a disposizione.
3. Per unità immobiliari tenute a disposizione si intendono le unità immobiliari non locate o non affittate con contratto di locazione o di affitto regolarmente registrato, tenute a disposizione da oltre 24 mesi al primo gennaio di ciascun anno di imposizione.
4. Non rientrano nella fattispecie di unità immobiliare tenuta a disposizione le seguenti casistiche:
 - a) Unità immobiliari non produttive di reddito fondiario ai sensi dell'art 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
 - b) Unità immobiliari possedute da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
 - c) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni;
 - d) Unità immobiliari concesse in comodato gratuito in cui il comodatario abbia stabilito la residenza anagrafica;
 - e) Unità immobiliari di categoria C/2, C/6 o C/7 destinate a pertinenza dell'abitazione principale, oltre quelle di cui al comma 2 art. 13 L. 201/2011;
 - f) Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, di cui all'art 10 del DL n. 201/2011.
5. Con deliberazione di Consiglio Comunale di cui al punto 1 possono essere previste aliquote agevolate per unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato gratuito, anche se possedute in quota parte, a parenti di I grado in linea retta.
6. Tale agevolazione si applica anche ai parenti di II grado in linea retta in caso di decesso di quelli di I grado.
7. Tale agevolazione opera a condizione che l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, sia utilizzata dal comodatario e dal suo nucleo familiare a titolo di abitazione principale ai fini IMU.
8. L'agevolazione opera anche sulle pertinenze, ancorché possedute in quota parte, considerate parte integrante dell'unità immobiliare concessa in comodato gratuito ai parenti di I grado in linea retta (o di II grado in caso di decesso di quelli di I grado): per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
9. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal medesimo soggetto passivo, tale agevolazione può essere applicata soltanto a n. 2 unità immobiliari e relative pertinenze.

Art. 7 - UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 8 - RIDUZIONE DI IMPOSTA PER IMMOBILI INAGIBILI O INABITABILI

1. La base imponibile dell'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili ritenuti tali ai fini IMU e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità ai fini IMU deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e dall'art. 31 comma 1 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché dalle norme regolamentari e/o urbanistiche del Comune di Montecatini Terme. In particolare, per essere considerati inagibili o inabitabili ai fini IMU, i fabbricati devono presentare almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri portanti e/o scale) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) unità immobiliari per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove sia espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità delle stesse.
3. In caso di interventi edilizi di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, lett c), d) ed e) e dell'art. 31 comma 1 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 lett c), d) ed e), la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del D.lgs. n. 504/92.
4. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità ai fini IMU:
 - a) il mancato allacciamento degli impianti alle reti di servizi (acqua, luce, gas, ecc);
 - b) la non conformità degli impianti alle vigenti disposizioni di legge e/o norme regolamentari;
5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
6. L'inagibilità o inabitabilità ai fini IMU può essere accertata:
 - a) dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario;
 - b) con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del testo unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità sopra disciplinati.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.

La presentazione della richiesta di riduzione di inagibilità o inabitabilità ai fini IMU, con allegata la perizia dell'Ufficio Tecnico comunale o in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è elemento necessario per poter usufruire della riduzione in oggetto.

Art. 9 - ESENZIONE di cui alla lett. i) comma 1 art.7 D.lgs n.504/92

1. L'esenzione di cui alla lett. i) comma 1 art. 7 D.lgs n. 504/92 si applica anche alle ONLUS, limitatamente alla quota spettante al Comune.

PARTE III - ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI

Art. 10 - OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Montecatini, a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 11 - NATURA DEL TRIBUTO

1. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 12 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.
2. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
3. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli Enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche Autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 13 - BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al punto precedente.
2. Non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. Una volta attuate le disposizioni di cui al comma 1, il Comune informa i contribuenti sulle nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 14 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei

locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno relative alle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 34 decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
3. Le variazioni saranno di regola conteggiate a conguaglio.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri in modo incontrovertibile e con idonea documentazione la data di effettiva perdita di disponibilità dei locali.

Si considera di regola prova incontrovertibile:

- a) se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di denuncia o comunque in presenza di locazione con contratto registrato;
- b) la dimostrazione dell'avvenuta cessazione dell'utenza per la fornitura di energia elettrica intestata allo stesso contribuente;
- c) la lettera di disdetta del contratto di locazione, se ad essa è allegata copia del contratto di locazione e relativa risoluzione regolarmente presentata all'Agenzia delle Entrate;

Art. 15 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

1. Il Consiglio Comunale approva le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; le tariffe devono essere determinate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.
5. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.
6. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, così come disciplinato dagli allegati 1 e 2 del D.P.R. 158/1999, quindi mediante l'applicazione dei coefficienti ivi previsti.
7. Le pertinenze delle civili abitazioni, costituite da autorimesse, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati a un indirizzo diverso dall'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della tariffa, in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione.

Art. 16 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Montecatini Terme sul cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 17 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 12.

2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata prevista non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 18 - OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE

1. Per tutte le utenze domestiche, alloggi e locali che ne costituiscono pertinenza, condotte da persone fisiche che hanno la residenza anagrafica nel territorio comunale, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Per le abitazioni e relative pertinenze prive di contratti attivi individuali di fornitura dei servizi pubblici di rete, tenute a disposizione da soggetti con residenza anagrafica in altro indirizzo del Comune di Montecatini Terme, si assume, come numero degli occupanti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, quello di una unità. Tale circostanza deve essere dichiarata, a pena di decadenza, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, di cui al successivo articolo 34.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello dichiarato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza o ulteriori rilevazioni.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenza abitativa. In difetto di tale condizione, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche

ART. 19 - CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle 30 categorie di attività di cui alle tabelle 3a) e 4a) allegate al D.P.R. 158/1999.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie e a quanto risultante dall'iscrizione alla **CC.II.AA** o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o dai pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA o all'attività svolta. In caso di divergenza si farà riferimento all'attività effettivamente svolta, che potrà essere accertata con sopralluogo effettuato dall'Ufficio Ambiente del Comune.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria (D.P.R. 158/1999) sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le attività e relative superfici facenti parte del medesimo compendio ed è riferita all'attività prevalente determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti.
5. Le attività cessate, i cui locali risultano idonei alla produzione di rifiuti in quanto non privi di mobili e suppellettili oppure con l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica,

elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, possono essere inseriti nella categoria tariffaria relativa ai magazzini senza vendita diretta, dietro preventiva presentazione al Settore Tributi, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione di variazione con decorrenza dalla data di presentazione della medesima. La cessazione deve risultare altresì da comunicazione all'Ufficio SUAP del Comune.

6. La sospensione dell'attività non dà diritto al cambio tariffario, rimanendo i locali inquadrati nella categoria tariffaria di appartenenza.

Art. 20 - ESCLUSIONI

1. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
2. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti individuali attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari inutilizzabili e di fatto non utilizzate per le quali sono stati rilasciati anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio alla data di fine lavori purché entrambe comunicate al Servizio Assetto del Territorio del Comune e in esse non sia stabilita alcuna residenza anagrafica;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
4. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamenti, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 21 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, quelli indicati nel Regolamento Comunale per la tutela igienico sanitaria del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti con i limiti quantitativi ivi indicati.
2. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
3. Nel caso in cui la produzione di detti rifiuti avvenga in via esclusiva, la detassazione si estende anche alle superfici dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza, ovvero si considerano i magazzini impiegati unicamente per il deposito o lo stoccaggio di materie prime.
4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultima è effettuata, in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITÀ	DETASSAZIONE
Falegnamerie	30%
Officine lavorazione materiali ferrosi	30%
Auto carrozzerie	50%
Auto officine per la riparazione veicoli	30%
Auto officine di elettrauto	30%
Gommisti	30%
Distributori di carburante	30%
Lavanderie	30%
Verniciatura	50%
Fonderie	70%
Autolavaggio	30%
Tipografie	20%
Laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario	20%
Locali per le attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento	30%
Ospedali, case di cura e di riposo	30%
Cantine e frantoi con carattere artigianale/industriale	50%
Laboratori fotografici	30%

Per eventuali altre attività non considerate nel precedente elenco si fa riferimento a criteri di analogia.

5. Per usufruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti i contribuenti devono indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo articolo 34 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà aver effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. La richiesta di cui sopra dovrà essere accompagnata da: contratti di smaltimento, copia dei formulari di trasporto dei rifiuti e dei relativi registri di carico e scarico, adeguati elaborati planimetrici, in genere alle scale 1:200 - 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle

superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani. La detassazione troverà applicazione a seguito di esame della documentazione da parte dell'Ufficio Ambiente del Comune e conseguente rilascio di parere favorevole.

Art. 22 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 31/2008.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del precedente comma è sottratta dal costo del servizio che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e servizi.

Art. 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Annualmente, in sede di determinazione tariffaria, è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale commisurata alle risultanze della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 1% e un massimo del 5%.
2. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni e relative pertinenze, così come definite dall'art. 817 del Codice Civile, tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%;
 - b) abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo (la visura catastale deve riportare apposita annotazione per l'identificazione degli stessi): riduzione del 20%.
3. Le riduzioni di cui al comma precedente competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione comprovante la disponibilità dell'apposito contenitore.
5. Le richieste sono valide anche per gli anni successivi. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni di cui al presente articolo entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 24 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare di pubbliche autorità.
3. La riduzione compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua

applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

4. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile: del 10% alle strutture ricettive con apertura annuale non superiore a 8 mesi nell'anno solare; del 15% alle strutture ricettive con apertura annuale non superiore ai 7 mesi nell'anno solare.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai pubblici esercizi di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande e ai locali di pubblico spettacolo, escluse le chiusure infrasettimanali.
6. La richiesta di riduzione di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata annualmente, all'Ufficio Tributi e all'Ufficio Suap, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, su apposito modello predisposto dal Comune nel quale devono essere dichiarati i periodi di apertura e chiusura. Eventuali variazioni devono essere dichiarate ai suddetti uffici almeno 5 giorni prima le date di apertura e di chiusura precedentemente dichiarate, pena l'applicazione di quanto previsto dal successivo art. 36 .
7. Le agevolazioni previste ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
8. La Polizia Municipale dovrà provvedere ad effettuare controlli a campione nella misura minima del 60% delle richieste annualmente prodotte.

Art. 25 - RIDUZIONI PER IL RICICLO

1. Ai produttori di rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, flussi di rifiuti generati dalla propria attività sono concesse riduzioni della quota variabile della TARI, proporzionali alla quantità di rifiuti speciali assimilati per le quali il produttore dimostri, mediante specifica documentazione, il conferimento di detti rifiuti presso impianti autorizzati.
2. Per "riciclaggio" ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del D- Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione fruibile, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, per il 25% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4 all. 1, del DPR 158/99 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando, a pena di decadenza, l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. Il suo riconoscimento opera a condizione che l'Ufficio Ambiente del Comune, verificata la documentazione prodotta, quantifichi l'esatto ammontare della riduzione e lo comunichi formalmente all'Ufficio Tributi che provvederà all' applicazione della medesima.

Art. 26 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, come segue:
 - a) al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 400 metri e 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento, al punto di confluenza fra la proprietà privata e quella pubblica;
 - b) al 30% per le utenze poste a una distanza superiore ai 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento, al punto di confluenza fra la proprietà privata e quella pubblica.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili

impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. In sede di presentazione della dichiarazione, il contribuente è tenuto ad evidenziare il verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, la sussistenza delle quali sarà verificata dall'Ufficio Ambiente.

Art. 27 - RIDUZIONI ESERCIZI COMMERCIALI ED ARTIGIANALI

1. Sono concesse agevolazioni in caso di svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi, in considerazione dei disagi derivati alle attività produttive operanti nella zona (Art. 1 - comma 86 - Legge 28 dicembre 1995 n. 549).
2. Hanno diritto alla riduzione i titolari di esercizi commerciali e artigianali situati nella zona preclusa al traffico a causa di svolgimento di lavori di pubblica utilità.
3. Per beneficiare della suddetta agevolazione occorre essere titolare di un'attività commerciale o artigianale. In aggiunta, rientrano tra i soggetti agevolabili anche i titolari di quelle attività assimilabili alle attività commerciali/artigianali perché basate anch'esse sul richiamo della clientela, per i quali, nel periodo di realizzazione dei lavori, risulta penalizzata la visibilità.
4. Per ottenere la riduzione Tari gli interessati debbono presentare domanda in carta semplice con l'indicazione dei dati identificativi della ditta avente diritto, il codice fiscale, gli identificativi catastali degli immobili e l'attività svolta nella zona interessata dai lavori all'ufficio tributi del Comune successivamente al verificarsi delle condizioni, ovvero durata dei lavori protratta per più di sei mesi, e comunque entro il termine di presentazione della denuncia per l'anno di competenza.
5. La riduzione nella misura stabilita del 15% della quota fissa e della quota variabile, è calcolata sull'importo dovuto per il periodo di riferimento

Art. 28 - AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, legge 147/2013, il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Le agevolazioni previste nel presente articolo, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
2. L'esenzione dalla tassa è accordata ai cittadini residenti nel Comune nei casi in cui si verificano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
 - a) i componenti il nucleo familiare e gli eventuali altri occupanti l'unità abitativa non possiedono a titolo di proprietà o di altro diritto reale, su tutto il territorio nazionale, anche in quota parte, alcuna unità immobiliare iscritta al catasto fabbricati;
 - b) i componenti il nucleo familiare e gli eventuali altri occupanti non possiedono a titolo di proprietà o di altro diritto reale, su tutto il territorio nazionale, anche in quota parte, terreni a vocazione edificatoria;
 - c) i componenti il nucleo familiare e gli eventuali altri occupanti non possiedono a titolo di proprietà o di altro diritto reale, su tutto il territorio nazionale, anche in quota parte, terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2.135 C.C.);
 - d) che il nucleo familiare e gli eventuali altri occupanti si trovi in una situazione di disagio economico-sociale tale che l'indicatore I.S.E.E. non sia superiore a quello stabilito con la deliberazione di determinazione annuale delle tariffe.
3. La riduzione della tassa (quota fissa e quota variabile) in misura del quaranta per cento è accordata ai cittadini residenti nel Comune nei casi in cui si verificano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
 - a) i componenti il nucleo familiare e gli eventuali altri occupanti non possiedono a titolo di proprietà o di altro diritto reale, su tutto il territorio nazionale, anche in quota parte, altro fabbricato ad eccezione dell'abitazione principale, classificata o classificabile al catasto nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, o A/6, e delle relative pertinenze;

- b) i componenti il nucleo familiare e gli eventuali altri occupanti non possiedono a titolo di proprietà o di altro diritto reale, su tutto il territorio nazionale, anche in quota parte, terreni a vocazione edificatoria;
 - c) i componenti il nucleo familiare e gli eventuali altri occupanti non possiedono a titolo di proprietà o di altro diritto reale, su tutto il territorio nazionale, anche in quota parte, terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2.135 C.C);
 - d) che l'indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare non sia superiore a quello stabilito con la deliberazione di determinazione annuale delle tariffe.
4. La riduzione della tassa (quota fissa e quota variabile) in misura del sessanta per cento è accordata ai cittadini residenti nel Comune nei casi in cui si verificano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
- a) il componente il nucleo familiare è persona ultrasettantenne, unico occupante o anche assistito da collaboratore domestico, non possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale, su tutto il territorio nazionale, anche in quota parte, altro fabbricato ad eccezione dell'abitazione principale, classificata o classificabile al catasto nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, o A/6, e delle relative pertinenze;
 - b) il componente il nucleo familiare non possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale, su tutto il territorio nazionale, anche in quota parte, terreni a vocazione edificatoria;
 - c) il componente il nucleo familiare non possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale, su tutto il territorio nazionale, anche in quota parte, terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2.135 C.C);
 - d) che l'indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare non sia superiore a quello stabilito con la deliberazione di determinazione annuale delle tariffe.
5. La riduzione della tassa nella quota fissa e nella quota variabile in misura del quindici per cento è accordata ai cittadini residenti nel Comune con indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare non superiore a quello stabilito con la deliberazione di determinazione annuale delle tariffe.
6. L'ottenimento dell'esenzione o della riduzione è subordinato, a pena di decadenza, alla presentazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, della richiesta sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, su apposito modello predisposto dall'ufficio comunale, alla quale deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva unica (I.S.E.E.) in corso di validità.
7. La richiesta deve essere corredata da espressa certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio territoriale dei servizi sociali, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte di detto ufficio, quando:
- a) l'esenzione è richiesta per locali dati in concessione gratuita o in comodato da parte di parenti, affini o conoscenti anche non residenti;
 - b) l'esenzione o la riduzione è richiesta da soggetti che dichiarano un indicatore della situazione economica (I.S.E.) pari ad euro 0,00 e non percepiscono alcun assegno sociale esente dalle imposte sul reddito.
8. Sono esentati dalla tassa i locali e le aree utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, ove vengono svolte, in forma diretta, esclusivamente attività nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza.

Art. 29 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni di cui all'art. 26 e le agevolazioni di cui all'art. 28 del presente regolamento, non possono essere cumulate con altre riduzioni o agevolazioni.
2. Tutte le riduzioni e le agevolazioni previste nel presente regolamento, qualora cumulabili, si applicano secondo il criterio della progressività.

Art. 30 - PIANO FINANZIARIO

1. Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente ed approvato

dall'autorità competente e dal Consiglio Comunale. Nel caso in cui, detta Autorità non sia ancora istituita o non sia funzionante, la competenza per l'approvazione del piano finanziario compete esclusivamente al Consiglio Comunale.

2. Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia, così come individuati dal "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" di cui al D.P.R. 158/1999.
3. Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed ogni altro soggetto in possesso di dati utili alla redazione del Piano Finanziario, sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione richiesta all'Area Economico - Finanziaria entro 30 giorni dalla richiesta di quest'ultimo.

Art. 31 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Montecatini Terme istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 32 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

Art. 33 - VERSAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria ed è versata al Comune mediante bollettino di c/c postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate scadenti l'ultimo giorno utile dei mesi di maggio e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
3. Con scadenza 30 aprile dell'anno successivo è inviato un invito di pagamento a conguaglio per le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che abbiano comportato variazioni in corso d'anno del tributo e per le partite definite successivamente alla formazione delle liste di carico.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., entro i termini previsti dall'art. 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica soluzione entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà

la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 36 comma 1 oltre gli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 34 - DICHIARAZIONE

1. Ai fini di una massima corrispondenza tra periodo d'imposta e versamenti, il contribuente dichiara entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione deve essere effettuata utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
3. La dichiarazione, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito al comma precedente.
4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) e del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TARI.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del contribuente e il numero dei domiciliati non residenti;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati anagrafici del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali (abitazione, garage, cantina, ecc.);
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., sede legale, codice ATECO e l'indicazione dell'attività prevalente svolta);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'ufficio Protocollo del Comune o è spedita per posta, o inviata in via telematica, con posta certificata, per fax. La dichiarazione si intende consegnata dalla data di ricezione e protocollazione.
8. Gli uffici comunali competenti, in occasione di richiesta di residenza, rilascio licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare al Settore Tributi la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 35 - ACCERTAMENTO

1. Le attività di accertamento dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente,

sono svolte dal Comune di Montecatini Terme.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 36 - SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% per l'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 32, comma 2, entro il termine indicato nella raccomandata AR, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applica la specifica disciplina prevista per le sanzioni amministrative e per la violazione di norme tributarie di cui al D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 37 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. In via transitoria, per il solo anno 2014, la scadenza per la richiesta delle agevolazioni di cui agli artt. 24 e 28 del presente regolamento, è fissata nel giorno 31 del mese di dicembre 2014. Qualora già correttamente presentate dal contribuente, anche sulla vecchia modulistica, si intendono regolarmente acquisite per l'esercizio di riferimento.
2. Per il solo anno 2014 il tributo è corrisposto nella maniera seguente:
 - a) Acconto pari all'80% della TARI 2014 da richiedere con avviso bonario in due rate di pari importo con scadenza 30 settembre - 30 novembre 2014, con possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di settembre;
 - b) Saldo/ conguaglio TARI 2014 da richiedere con avviso bonario con scadenza 30/04/2015
 - c) La fase successiva è regolamentata al comma 4 dell'art. 33 del presente regolamento.

PARTE IV - ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TASI

Art. 38 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito nel comune di Montecatini Terme il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
2. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinato a finanziare i servizi indivisibili del Comune di Montecatini Terme, a norma dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Montecatini Terme sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.

Art. 39 - SERVIZI INDIVISIBILI

1. I servizi indivisibili alla copertura dei quali la TASI è diretta, per il Comune di Montecatini Terme sono i seguenti:
 - a) Pubblica illuminazione;
 - b) cura del verde pubblico e ambiente;
 - c) sicurezza e protezione civile;
 - d) viabilità;
 - e) servizi demografici;
2. Ai fini della determinazione delle aliquote, i costi presi in considerazione pro-quota sulla base dell'incidenza relativa ad ogni servizio elencato al comma 1, sono ripartiti in base alle seguenti voci:
 - a) Personale;
 - b) acquisto di beni e servizi;
 - c) fitti e noleggi;
 - d) trasferimenti;
 - e) interessi passivi;

La determinazione di quest'ultima voce avverrà sulla base delle disposizioni contenute all'art. 229 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (TUEL).

3. Con la delibera di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale provvede alla quantificazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 40 - MISURA DEL TRIBUTO DOVUTA DALL'OCCUPANTE

1. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del dieci per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 41 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.

PARTE V - NORMA DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 42 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento IUC, si fa rinvio alle norme statali vigenti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 43 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

1. Le disposizioni del presente Regolamento IUC entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento IUC si intendono abrogati:
 - a) il Regolamento per l'applicazione dell'IMU;
 - b) il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).